



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

Via Dante, 15 - [C.a.p. 21040](http://C.a.p.21040)

Cod. Fisc. e P. IVA: 00322990128

www.comune.origgio.va.it

e-mail: segreteria@comune.origgio.va.it

Centralino	02.96.95.11.1
Fax	02.96.95.11.50
Segreteria	02.96.95.11.82
Uff. Ragioneria	02.96.95.11.83
Ufficio Tecnico	02.96.95.11.81
Anagr. e Stato Civile	02.96.95.11.84
Servizi Sociali	02.96.95.11.86
Vigili Urbani	02.96.95.11.85

Prot. n. 1886

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGETTO COMPORTANTE VARIANTE AL PGT, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 (PROCEDURA SUAP), PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE SUL TERRITORIO DI SARONNO (VIA GORIZIA 37) E DI ORIGGIO

VERBALE

CONFERENZA DI VERIFICA

L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTI:

- La Legge regionale n. 12/2005 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
- Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.Lgs n. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 82 in data 09/07/2020;
- L'Avviso di avvio del procedimento, prot. n. 9284 del 10/07/2020;

CONSIDERATO che:

- Per il giorno 29/10/2020 è stata indetta a Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS presso il Municipio di Saronno;
- Essendo l'intervento in questione ricadente sul territorio di Saronno e di Origgio, è stato elaborato e presentato un unico "Rapporto preliminare" e un'unica "Relazione illustrativa di variante";

ATTESO che sono pervenuti i seguenti pareri e/o determinazioni:

- in data 06/10/2020, con prot. n. 13694 il parere di ATS Insubria;
- in data 14/10/2020, con prot. n. 14142 il parere della Provincia di Varese;
- in data 15/10/2020, con prot. n. 14162 il parere di Arpa Lombardia – Dipartimento Como-Varese;
- in data 19/10/2020, con prot. n. 14286 il parere di Regione Lombardia;

DATO ATTO che:

- A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, è stato impossibile per l'Autorità Competente e per l'Autorità Procedente del Comune di Origgio partecipare alla Conferenza tenutasi presso il Municipio di Saronno e definire in tempi rapidi la procedura avviata;

- Il parere del Parco del Lura, pervenuto al Comune di Saronno in data 22/10/2020 con n. 28345 di protocollo, sebbene indirizzato anche al Comune di Origgio, non è mai pervenuto a quest'ultimo;

CONSIDERATO che

- ATS Insubria ha comunicato che “...**non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S.. In quanto non si riscontrano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito degli interventi oggetto della Variante al PG.T.**”; tuttavia richiede di prevedere:
 - prevedere barriere a verde avente una funzione di bio-filtro e di mitigazione percettiva del parcheggio dalle aree aperte circostanti;
 - studiare un sistema drenante per le aree di stallo e manovra del nuovo parcheggio e per la porzione antistante l'accesso al piano interrato dell'edificio esistente ricordando che, dovrà essere rispettato l'art. 3.2.3 del Regolamento Comunale di Igiene (R.C.I.) che richiede una superficie scoperta e drenante per edifici non residenziali pari ad almeno il 15% della superficie dell'area da non destinarsi a posto auto. Si ricorda che gli autobloccanti in cemento tipo “prato armato” sono da considerarsi filtranti al 50%, mentre gli autobloccanti in P.V.C. sono da considerarsi filtranti al 100%;
 - predisporre l'impermeabilizzazione dei settori ove è previsto il passaggio di mezzi, da cui può verificarsi l'accidentale sversamento di sostanze inquinanti (combustibili, ecc).
 - realizzare un idoneo ed adeguato sistema di raccolta delle acque superficiali ricordando tuttavia che l'art. 3 del Regolamento Regionale (R.R.) 24 marzo 2006 n. 4 limita il ricorso alla separazione delle acque di prima pioggia a ben definite e limitate situazioni. Si ritiene preferibile che le acque meteoriche non vengano convogliate nella fognatura delle acque meteoriche, ma in pozzi perdenti. Si ritiene anche di segnalare l'opportunità che le acque da disperdersi tramite pozzi perdenti venga preliminarmente raccolte e utilizzate per altri scopi (as es. innaffiatura del verde ed, eventualmente, uso antincendio, se non contrario a direttive e/o norme stabilite da altri enti).
- La Provincia di Varese ha comunicato i
- ARPA Lombardia – Dipartimento Como – Varese, in merito al procedimento di VAS in questione ha concluso: **“Si demanda alle Autorità Competente e Procedente la decisione in merito alla esclusione ovvero all'assoggettabilità del procedimento”**. Tuttavia l'Ente ha formulato alcune osservazioni:
 1. Il redattore del R.P. non quantifica i volumi di acqua da addurre rispetto a quelli ad oggi prelevati e conseguentemente non è stata valutata la capacità del servizio di rete ad assecondare le richieste future. Si sottolinea che, trattandosi di una variante puntuale, la verifica “*quali quantitativa*” della rete dovrebbe essere fatta a livello locale, a prescindere dal bilancio idrico comunale a saldo positivo.
 2. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, nel R.P. si fa riferimento solo alla capacità drenante dei terreni, migliorata dalla prevista posa di pavimentazione permeabile; si ritiene che il proponente dovesse specificare il tipo di acque da smaltire prodotte nell'insediamento e, sulla base della tipologia dei reflui (in base alle definizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e nel R.r. 6/2019) valutare la capacità ricettiva della rete di smaltimento dei reflui, di cui deve essere valutata la capacità di collettamento dal punto di vista quantitativo, stimando l'eventuale incremento del numero di addetti, la portata, semmai, aggiuntiva dello scarico industriale, qualora esistente, e la portata delle acque di prima pioggia immesse nella rete dopo la sedimentazione e dopo le 96 ore dell'evento piovoso. Richiamato il punto 3 dell'ALLEGATO A del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6 , ed in particolare le competenze di ATO, è opportuno che le previsioni in capo all'ambito di progettazione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale.
 3. Per quanto riguarda il previsto progetto illuminotecnico, si ricorda che lo stesso dovrà essere conforme a quanto previsto dalla L.R. 31/2015 e s.m.i.. Si evidenzia che secondo la norma, tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire: la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte; i requisiti di prestazione energetica che verranno definiti da apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale; i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica; la non alterazione del

ritmo circadiano; il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici.

4. Si rileva inoltre la mancata quantificazione dell'incremento previsto di mezzi di trasporto in arrivo e in partenza dal sito in ampliamento, atta a verificare su base modellistica, la dichiarazione del proponente che minimizza le emissioni derivanti dall'incremento di traffico come "contenute entro limiti di accettabile sostenibilità".
 5. Si ritiene doveroso segnalare l'opportunità di invasare parte delle acque meteoriche di seconda pioggia atte al riutilizzo per l'irrigazione delle aree verdi previste ovvero per usi diversi da quello potabile (lavaggio delle aree esterne e/o riutilizzo nei circuiti di raffreddamento).
 6. Con specifico riferimento al Comune di Origgio. Tema di valutazione impatto acustico: si ritiene che la stessa possa essere ritenuta conforme ai disposti della normativa vigente in merito ai criteri e alle modalità di redazione, ed idonea ad attestare il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.
- Regione Lombardia comunica che: "*... non vi sono i presupposti per l'espressione del parere regionale*".

PRESO ATTO della documentazione a corredo del procedimento di assoggettabilità alla VAS per il progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente sul territorio di Saronno (via Gorizia 37) e di Origgio;

VISTO il verbale della Conferenza di verifica del 29/1/2020 redatto dalle Autorità Competente e Procedente del Comune di Saronno (prot. n. 2663 del 27/01/2021) pervenuto al Comune di Origgio in data 28/01/2021 (prot. n. 1408)

RICORDATO che causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, è stato impossibile per l'Autorità Competente e per l'Autorità Procedente del Comune di Origgio partecipare alla Conferenza tenutasi presso il Municipio di Saronno

Per tutto quanto esposto, richiamato e premesso adotta la seguente:

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

Della Conferenza di servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, ovvero esprime, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs 152/2006, del D.Lgs n. 4/2008; degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con D.G.R. 351/2007 e degli "ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale, parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS della variante al vigente PGT per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente sul territorio di Saronno (via Gorizia 37) e di Origgio;

RENDE NOTO

Che il presente verbale viene trasmesso all'Autorità Competente per la VAS, che d'intesa con l'Autorità Procedente, si pronuncerà ai fini dell'assoggettabilità o meno della proposta di variante alla procedura di VAS;

Che informerà circa la decisione tutti gli Enti e/o i Soggetti interessati nel percorso partecipativo di VAS;

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni;

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Area 3 – Tecnica (ex 3° Settore), accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Origgio, lì 05/02/2021

L'AUTORITA' PROCEDENTE

Arch. Claudio Zerbi

Firmato digitalmente

Allegati:

- parere di ATS Insubria, prot. n. 13694 del 06/10/2020;
- parere di Provincia di Varese, prot. n. 14142 del 14/10/2020;
- parere di Arpa Lombardia – Dipartimento Como - Varese, prot. n. 14162 del 15/10/2020;
- parere di regione Lombardia, prot. n. 14286 del 19/10/2020.



@Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.C IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240
www.ats-insubria.it
dips.va@ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Varese,
Rif. Prot. in entrata n. P.0095856 del 23/09/2020

Spett.le Ufficio Tecnico
 del Comune di
 21047 Saronno (Va)
 comunesaronno@secmail.it

e, p.c. Ufficio Tecnico
 del Comune di
 21040 Origgio (Va)
 segreteria@comune.origgio.va.it

A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli n° 5
21100 VARESE
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente (art. 8 DPR 160/2010) via Gorizia Saronno Comunicazione messa a disposizione rapporto preliminare.

**Rif. Comune di Saronno:
prot. n. 0024984 del 23/09/2020**

- Esaminato quanto contenuto nelle relazioni e nelle tavole inerenti l'oggetto, pubblicate dal Comune di Saronno (Va) sul sito SIVAS Regione Lombardia con ID 119140;
- Vista la L.R. 11 marzo 2005 – n. 12: "Legge per il governo del territorio";
- Viste le normative inerenti il superamento delle barriere architettoniche (Legge 09.01.1989 n. 13; D.M. 14.06.1989 n. 236; L.R. 20.02.1989 n. 6; D.P.R. 24.07.1996 n. 503);
- Viste le normative inerenti la tutela delle acque dall'inquinamento e la salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano (D.G.R. del 27.06.1996 – n. 6/15137; D.G.R. 10.04.2003 n. 7/12693; Regolamenti Regionali 24 marzo 2006 nn. 2, 3 e 4; art. 94 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152);
- Viste le normative inerenti l'inquinamento elettrico, magnetico ed elettromagnetico (Decreto del Ministero dell'Ambiente 10.09.1998 n. 381; Decreto del Ministero dell'Industria e del

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013694/2020 del 06/10/2020
Firmatario: PAOLO BULGERONI



Ministero delle Telecomunicazioni 18.05.1999; C.R. n.1/2000; Legge 22.02.2001, n. 36; L.R. 11.05.2001, n. 11; D.Lgs. 04.09.2002, n. 198; D.P.C.M. del 08.07.2003, D.M. 29.05.2008).

Preso atto che:

- a) i soggetti coinvolti nella presente richiesta sono:
 1. **società UNEF s.r.l.** (proprietaria sia del capannone industriale ubicato nel territorio di Saronno sia della porzione ineditata insistente sul territorio di Origgio)
 2. **Ditta Alberti Umberto s.r.l.** (società locataria) specializzata nella progettazione e realizzazione di pezzi speciali atti all'applicazione su macchinari a controllo numerico.
- b) su entrambi, lotto edificato e pertinenzialità (priva di titoli volumetrici), la proprietà ha richiesto l'avvio della procedura SUAP;
- c) le modifiche richieste consistono:
 - nella concessione di un incremento dell'indice edificatorio per consentire il recupero di superficie lorda di pavimento produttiva attualmente adibita ad autorimessa/parcheggio e nuova superficie per spazio coperto da adibire alle attività di carico e scarico;
 - nella trasformazione del sedime classificato agricolo, attualmente non coltivato ma mantenuto nello stato di sterrato, quale spazio pertinenziale a servizio dell'attività produttiva quale parcheggio.
- d) la VAS è richiesta per verificare che l'ampliamento non arrechi pregiudizio ad ambiente, salute umana e patrimonio culturale.

non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si riscontrano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito degli interventi oggetto della Variante al P.G.T..

Tuttavia, pur trattandosi di una riorganizzazione funzionale organica di ciò che già esiste e quindi non destinata a stravolgere l'esistente ciclo funzionale e produttivo, bensì a migliorarlo e renderlo più razionale, il progetto di ampliamento in un'area come quella in oggetto porta un aggravio in termini di emissioni atmosferiche (gas/fumi di scarico di mezzi) ed acustiche i cui effetti saranno duraturi e irreversibili.

Per quanto sopra si fanno le seguenti osservazioni e richieste:

1. prevedere barriere a verde avente una funzione di bio-filtro e di mitigazione percettiva del parcheggio dalle aree aperte circostanti;
2. studiare un sistema drenante per le aree di stallo e manovra del nuovo parcheggio e per la porzione antistante l'accesso al piano interrato dell'edificio esistente ricordando che, dovrà essere rispettato l'art. 3.2.3 del Regolamento Comunale di Igiene (R.C.I.) che richiede una superficie scoperta e drenante per edifici non residenziali pari ad almeno il 15% della superficie dell'area da non destinarsi a posto auto. Si ricorda che gli autobloccanti in cemento tipo "prato armato" sono da considerarsi filtranti al 50%, mentre gli autobloccanti in P.V.C. sono da considerarsi filtranti al 100%;
3. predisporre l'impermeabilizzazione dei settori ove è previsto il passaggio di mezzi, da cui può verificarsi l'accidentale sversamento di sostanze inquinanti (combustibili, ecc).
4. realizzare un idoneo ed adeguato sistema di raccolta delle acque superficiali ricordando tuttavia che l'art. 3 del Regolamento Regionale (R.R.) 24 marzo 2006 n. 4 limita il ricorso alla separazione delle acque di prima pioggia a ben definite e limitate situazioni. Si ritiene preferibile che le acque meteoriche non vengano convogliate nella fognatura delle acque meteoriche, ma in pozzi perdenti. Si ritiene anche di segnalare

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

l'opportunità che le acque da disperdersi tramite pozzi perdenti venga preliminarmente raccolte e utilizzate per altri scopi (as es. innaffiatura del verde ed, eventualmente, uso antincendio, se non contrario a direttive e/o norme stabilite da altri enti).

A disposizione per fornire chiarimenti, è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE
Dott. Paolo Bulgheroni

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

*Responsabile del procedimento: Dr. F. Montani.
Pratica trattata da: T. P. A. Pizzoli.*

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

DECRETO N. 175 DEL 13/10/2020

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL SUAP IN VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI ORIGGIO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale del 29.05.2020 n. 91, *Attribuzione incarichi dirigenziali e assegnazioni interim per l'area tecnica*;
- il Decreto Presidenziale del 29.09.2020 n. 159, *Attribuzione incarichi dirigenziali e assegnazioni interim per l'area tecnica. Proroga*;
- il Decreto Dirigenziale n. 135 del 27.5.2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4);
- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica;
- il Decreto Dirigenziale del 01.10.2020 n. 171, *Individuazione responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali Area Tecnica (ad eccezione del settore istruzione e formazione professionale) sino al 31.10.2020*;
- gli articoli 25, *Criteri generali in materia di organizzazione* e 26 *Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale* dello Statuto vigente;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 6.3.2020, n. 8 inerente all'approvazione della *Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022*;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 30/07/2020, n. 22 inerente all'approvazione della *2ª Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021 - 2022*;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 6.3.2020, n. 9 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione presidenziale dell'11.3.2020 n. 41 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico *Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale* (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1. *Pianificazione territoriale e urbanistica*;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

COMUNE DI ORIGGIO Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014142/2020 del 14/10/2020
Firmatario: Rosella Barneschi

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;
- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019, dove si precisa che *«alle varianti generali o parziali del documento di piano dei piani di governo del territorio, per le quali alla medesima data sia già intervenuta l'adozione, non si applicano i disposti di cui all'art. 5, comma 4, quinto periodo della L.R. 31/2014»*;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, *Valutazione ambientale dei piani*, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: *«Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi»*;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: *«sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi»*;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: *«le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) »*;
- il D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971* approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u* riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- il D.P.R. 160/2010 detta il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- la L.R. 12/2005, ed in particolare l'articolo 97, *Sportello unico per le attività produttive*, commi 2 e 3 stabiliscono: *«Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza rilevi elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP o del PTR»*;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

VISTE le comunicazioni del Comune di Origgio:

- la nota acquisita al protocollo in data 15.09.2020 n. 34650 avente ad oggetto: verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per ampliamento dell'attività produttiva esistente sul territorio di Saronno (Via Gorizia, 37) e di Origgio. Richiedenti: Unef S.r.l. e Alberti Umberto S.r.l. – Avviso di indizione della conferenza di Verifica, che fissa la conferenza il 29.10.2020;
- la nota acquisita al protocollo in data 17.09.2020 n. 35008 avente ad oggetto: verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per ampliamento dell'attività produttiva esistente sul territorio di Saronno (Via Gorizia, 37) e di Origgio. Richiedenti: Unef S.r.l. e Alberti Umberto S.r.l. – Avviso di indizione della conferenza di Verifica (Rettifica link portale regionale).

PRESO ATTO che il Comune di Origgio ha approvato il Piano di Governo del Territorio con DCC n. 36 del 01.07.2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27.11.2013; inoltre l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con DCC n. 39 del 24.10.2018;

DATO ATTO che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 15.10.2020 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda la Verifica Assoggettabilità alla VAS del SUAP in Variante, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 21.09.2020 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 13.10.2020 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del SUAP in Variante al PGT del Comune di Origgio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore, né relativamente al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. **DI APPROVARE** gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 13.10.2020 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di

assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del SUAP in Variante al PGT del Comune di Origgio;

2. DI NON RITENERE che la Variante esaminata nell'ambito di procedura SUAP presenti caratteristiche tali da dover essere assoggettata a VAS;
3. DI RICHIAMARE i contenuti del paragrafo 4 dell'allegato tecnico per il perfezionamento degli atti;
4. DI SEGNALARE che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);
5. DI EVIDENZIARE, altresì, al Comune che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso;
6. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la Verifica Assoggettabilità alla VAS inerente alla Variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
7. DI SEGNALARE che, in merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP - come comunicato con ns. nota del 17.2.2014, protocollo n. 17968 e con successiva del 5.2.2019, protocollo n. 6188 - consultabili al seguente indirizzo <http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP> - dal 1° aprile 2014 è operativa l'area web provinciale denominata 'Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale' (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione. L'accesso all'area web è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo, che hanno validità annuale;
8. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Origgio;
9. DI DARE ATTO che:
 - è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 15.10.2020;
 - il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (in formato aperto) ed in elenco nella sezione *Provvedimenti*, ex art. 23 del citato decreto;
 - quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
 - ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

IL DIRIGENTE
BARNESCHI ROSELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI ORIGGIO**
ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 - PREMESSA

In data 15.09.2020 il Comune di Origgio ha messo a disposizione, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante puntuale al PGT vigente¹; nella fattispecie trattasi di una procedura di sportello unico per le attività produttive ex art. 97 LR n. 12/2005, finalizzata all'ampliamento di un complesso produttivo esistente.

2 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

Come riportato nel Rapporto Preliminare (di seguito RP), l'attuale insediamento produttivo, specializzato nella progettazione e realizzazione di pezzi speciali atti all'applicazione su macchinari a controllo numerico, ha sede a Saronno, in Via Gorizia n. 37, ma è dotato sul territorio di Origgio di un'area pertinenziale che, attualmente, presenta una destinazione d'uso agricola. L'ambito è, quindi, costituito da:

un lotto edificato (vedi cerchio rosso nella Figura 1 sotto riportata), insistente sul territorio di Saronno, dell'estensione di mq 2.965; occupato da un edificio industriale avente una SLP disponibile, secondo il vigente PGT, di mq 2.965.




Figura 1: Estratto del PGT di Saronno con individuazione dell'ambito

¹ Approvato con DCC n. 36 del 01.07.2013 e pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27.11.2013. Il DdP risulta prorogato con DCC n. 39 del 24/10/2018.

COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014142/2020 del 14/10/2020
Firmatario: Lorenza Toson

- un'area di pertinenza, ineditata (vedi cerchio rosso nella Figura 2 sotto riportata), insistente sul territorio del Comune di Origgio, della superficie complessiva di mq 995,74.




Figura 2: Estratto del PGT di Origgio con individuazione dell'ambito

A titolo esplicativo, si ritiene utile riportare anche la localizzazione su ortofoto estrapolata dal RP (pag. 4), inerente all'intero comparto d'interesse (Figura 3) e indipendentemente dai confini comunali.




Figura 3

La proprietà ha richiesto l'avvio della procedura SUAP per l'approvazione di un progetto finalizzato al recupero di SLP produttiva (maggiore degli attuali parametri urbanistico-edilizi) e alla trasformazione a parcheggio della porzione di proprietà a destinazione agricola.


Si evidenzia che l'insediamento produttivo è operativo ormai da alcuni anni e recentemente ha manifestato l'esigenza di un ampliamento necessario al potenziamento dell'attività.

Nel RP si precisa che per assolvere a tale esigenza non risulta economicamente ragionevole e sostenibile per l'azienda presupporre il dislocamento della porzione in ampliamento in un altro ambito produttivo delle dimensioni richieste, peraltro non reperibile in zona.

Pertanto, con la Variante puntuale sono richieste le seguenti modifiche:

- la concessione di un incremento dell'indice edificatorio per consentire il recupero della SLP produttiva attualmente adibita ad autorimessa/parcheggio (complessivamente 1.066 mq);
- la trasformazione dell'area agricola (995,74 mq), attualmente non coltivata e mantenuta nello stato di sterrato, quale spazio pertinenziale a servizio dell'attività produttiva (parcheggio pertinenziale).

La proposta è finalizzata a garantire lo sviluppo dell'attività, attraverso il recupero di ulteriore SLP in deroga agli indici urbanistici vigenti (magazzino e zona carico e scarico mezzi coperta) e a creare un adeguato nuovo spazio esterno, per assicurare la capacità di parcheggio in parte sottratta all'interno del fabbricato dallo sviluppo previsto. Di seguito si riporta la planimetria del complesso.



3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'Istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro Intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

4.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

Nel RP si legge che il progetto è sottoposto a Verifica di assoggettabilità VAS e non a VAS in quanto la Variante, da attuarsi tramite procedura SUAP, determina l'uso di una piccola area a livello comunale e trattasi di modifica minore del PGT: l'intervento non incide sugli indirizzi generali di impostazione del Documento di Piano e apporta esclusivamente una variazione puntuale e circoscritta.

Nel caso specifico è però da evidenziare che, tra gli elementi di Variante al PGT, vi è il mutamento della destinazione urbanistica di un'area agricola, individuata come incidente su un ampio ambito agricolo del PTCP. Quindi, in riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, in relazione alle caratteristiche della Variante (punto 1 dei criteri regionali), occorre porre attenzione su questo aspetto in rapporto ad altri piani e programmi o progetti di livello sovra comunale.

Il RP ha ritenuto la suddetta area di scarsa rilevanza, vista la sua marginalità rispetto all'ambito agricolo che rende anche improbabile un uso agricolo della stessa.

Effettivamente, l'interferenza con l'ambito agricolo provinciale, stante la verifica dello stato di fatto dello stesso all'entrata in vigore del PGT, sarebbe solo potenziale e, pertanto, non appare tale da comportare effetti significativi sull'ambiente a livello di scala vasta, tanto più che l'area, oggi, non presenta più le caratteristiche di un terreno agricolo ed è posta a ridosso dell'edificio produttivo.

Tuttavia, si evidenzia che detta Variante dovrà comunque essere valutata sia ai fini della compatibilità col PTCP, sia ai fini della sua coerenza con i Criteri del Progetto d'Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014, approvato con Del. C.R. n. 411 del 19.12.2018.

In relazione alle caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), stante l'irreversibilità dell'intervento, si ritiene innanzitutto di evidenziare che la trasformazione prevista, poiché è esterna a tutti i progetti di rete ecologica declinati a varia scala, non determina criticità dal punto di vista ecologico.

Ai fini della valutazione sul paesaggio, in base alla documentazione presentata e per quanto di competenza, l'intervento di ampliamento dell'attività risulta, in linea generale, compatibile, pur modificando parzialmente il paesaggio esistente. Le mitigazioni a verde previste contribuiranno ad attenuare l'impatto paesistico delle opere.

In merito alla viabilità non si riscontrano problematiche.

In riferimento alla tutela delle risorse idriche (cfr. artt. 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP) non si rilevano criticità relativamente all'esclusione della Variante in oggetto dalla procedura di VAS.

Rispetto al tema del recapito dei reflui la proposta non presenta criticità. Si evidenzia che a pag. 17 del Rapporto Preliminare si riporta, a proposito delle reti di smaltimento delle acque, che: "[...] al fine di migliorare il sistema attuale di drenaggio viene previsto da una parte l'utilizzo di un sistema drenante di tipo "green block" per le aree di stallo e manovra, del nuovo parcheggio, dall'altra viene implementata la capacità drenante nella porzione antistante l'accesso al piano interrato dell'edificio esistente attraverso la posa di pavimentazione drenante tipo "drenatech" [...]. Il progetto prevede quindi il corretto smaltimento a suolo delle acque meteoriche.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 10, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2019 riporta che: "in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento, fatto salvo quanto previsto dal R.R. del 24 marzo 2006, n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della LR del 12 dicembre 2003, n. 26) per le specifiche casistiche ivi disciplinate, devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del R.R. del 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della LR n. 12/2005 - Legge per il governo del territorio), devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. n. 7/2017".

Per quanto di competenza, si ritiene che non sia necessario assoggettare la proposta a VAS.

Da ultimo, dal punto di vista geologico, esaminata la documentazione e, in particolar modo, la relazione di fattibilità geologica (redatta in data 10.03.2020), non si rilevano problematiche per l'intervento proposto in quanto lo stesso ricade in classe di fattibilità 2b nel Comune di Saronno e in 2a in Origgio; per quanto riguarda il PGRA la zona ricade in area non allagabile.

Si ricorda che alla documentazione di Variante urbanistica dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 6" (DGR n. 6738 del 19.06.2017) attestante la congruità delle trasformazioni previste con la classe di fattibilità geologica stabilita nello studio a supporto del PGT; tale dichiarazione dovrà essere adottata unitamente alla Variante urbanistica e con essa approvata.

5 - NOTE

Per quanto attiene al procedimento urbanistico, in sede di conferenza SUAP la Provincia si esprimerà sia in merito alla verifica di compatibilità con il PTCP che alla coerenza con il PTR.

Rispetto a tale procedimento, si ricorda che - come comunicato con ns. nota del 17.02.2014, protocollo n. 17968 e con successiva del 05.02.2019, protocollo n. 6188 - consultabili al seguente indirizzo <http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP> - dal 1° aprile 2014 è operativa l'area web provinciale denominata "Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione.

L'accesso all'area web è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo.

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA


Non si ritiene che la Variante qui esaminata, nell'ambito di procedura SUAP avviata dal Comune di Origgio, presenti caratteristiche tali da dover essere assoggettata a VAS. Ad ogni modo, si richiamano i contenuti del paragrafo 4 per il perfezionamento degli atti prima dell'adozione della stessa.

Varese, 13.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Melissa Montalbetti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa. Lorenza Toson





Il Responsabile del Settore Dott.ssa Lorenza Toson dell'Area Tecnica, Settore Territorio, attesta ai sensi degli art. 22, "*Copie informatiche di documenti analogici*" e seguenti del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che la presente copia informatica, che consta di 6 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale analogico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Class. 6.3

Pratica 2020.4.43.69; 2020.4.43.72

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI ORIGGIO
VIA DANTE ALIGHIERI , 15
21040 ORIGGIO (VA)
Email: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Origgio, Comune di Saronno- verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'articolo 8 DPR 160/2010 (procedura SUAP) per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente sul territorio di Saronno (via Gorizia 37) e di Origgio. Richiedenti: Unef S.r.l. e Alberti Umberto S.r.l.

In riferimento alle note prot. 0012436/2020 del 15/09/2020 in arrivo dal Comune di Origgio e prot.lli 025042 e 025075 del 23/09/2020 in arrivo dal Comune di Saronno, con cui si avvisava dell'indizione della Conferenza di Verifica, prevista per il giorno 29 ottobre 2020, e si metteva a disposizione la documentazione di variante ai PGT comunali, con la presente si riportano le osservazioni, formulate da personale tecnico di questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art.1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. Si precisa che le osservazioni formulate non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premesse

Il Comune di Origgio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 48 – Serie Annunci e Inserzioni in data 27/11/2013, successivamente rettificato e modificato da alcune varianti puntuali e “Proroga validità del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) – Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 16 “Modifiche all’art.

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0014162/2020 del 15/10/2020
Firmatario: MARCO MOMBELLI

5 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)".

Con DGC n.82 del 9 luglio 2020, è stato dato avvio al procedimento di variante, attraverso procedura SUAP, del progetto in oggetto.

Il Comune di Saronno è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) divenuto pienamente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09/10/2013; in seguito sono state predisposte alcune varianti puntuali e una parziale in variante al PdR e PdS, approvata con deliberazione C.C. n. 52 del 24/10/2019.

Oggetto della conferenza di verifica è l'ampliamento della attività produttiva, con ristrutturazione e ampliamento del fabbricato, di proprietà della Società Unef S.r.l, in cui ha sede l'attività della Alberti Umberto S.r.l. ed utilizzo dell'adiacente area (proprietà Unef S.r.l.) posta in Comune di Origgio, in gran parte già pavimentata da utilizzare per parcheggi pertinenziali.

Il progetto risulta in variante per la trasformazione della destinazione funzionale (da "aree destinate all'esercizio dell'attività agricola" ad "aree con funzioni non residenziali") di un'area di proprietà del proponente (proprietaria: Unef s.r.l.; utilizzatrice: Alberti Umberto s.r.l.), adiacente alla sede dell'attività produttiva della Alberti Umberto S.r.l..

Per esigenze di sviluppo aziendale, la proprietà ha richiesto l'avvio della procedura SUAP per l'approvazione di un progetto finalizzato al recupero di superficie lorda di pavimento produttiva in misura maggiore di quanto consentito dagli attuali parametri urbanistici edilizi ed alla trasformazione a parcheggio dell'attuale porzione di proprietà a destinazione agricola.

Al piano terra è prevista la realizzazione di un corpo fabbrica esterno alla sagoma dell'attuale edificio da destinare ad autorimessa per il ricovero dei mezzi di proprietà aziendale, in particolare negli orari e nei periodi di inattività, ovvero sosta momentanea dei mezzi a servizio dell'attività, durante l'orario lavorativo.

Osservazioni

Il progetto si configura in modifica della scheda d'Ambito n.8 del PGT del Comune di Saronno, in deroga ai parametri ed indici di cui agli artt. 3 e 4 delle NdP e della scheda d'Ambito n.4 del PGT del Comune di Origgio quale aggiunta all'elenco delle pianificazioni edilizie dirette con PdC convenzionato.

In base ai "criteri di ammissibilità dei progetti in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.5 D.P.R. 447/1998" di cui al punto 5, i presupposti necessari per l'attivazione della procedura sono da ricondursi alla conformità del progetto alla norma vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e all'inesistenza di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero l'insufficienza di queste in relazione al progetto presentato.

Si evidenzia che, per ragioni logistiche, il proponente ha escluso la possibilità di dislocare l'attività aziendale, tuttavia, sarà compito delle Amministrazioni comunali verificare l'eventuale disponibilità di aree limitrofe all'insediamento, disponibili ad ospitare le esigenze dell'Azienda.

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale del progetto proposto, si ritiene che il Rapporto Preliminare abbia escluso con un po' troppa superficialità gli eventuali potenziali impatti sulle diverse

matrici ambientali dovute ad una maggiore superficie produttiva e pertanto ad un auspicato incremento dell'attività.

Si sottolinea che, fatto salvo gli approfondimenti geologici e lo studio di invarianza idraulica e gli studi previsionali di impatto acustico, il proponente non abbia fornito dati atti ad affermare l'insussistenza di elementi di disturbo e alterazione delle matrici ambientali.

Entrando nel dettaglio dei "problemi ambientali relativi al P/P", il redattore del R.P. non quantifica i volumi di acqua da addurre rispetto a quelli ad oggi prelevati e conseguentemente non è stata valutata la capacità del servizio di rete ad assecondare le richieste future. Si sottolinea che, trattandosi di una variante puntuale, la verifica quali quantitativa della rete dovrebbe essere fatta a livello locale, a prescindere dal bilancio idrico comunale a saldo positivo.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, nel R.P. si fa riferimento solo alla capacità drenante dei terreni, migliorata dalla prevista posa di pavimentazione permeabile; si ritiene che il proponente dovesse specificare il tipo di acque da smaltire prodotte nell'insediamento e, sulla base della tipologia dei reflui (in base alle definizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e nel R.r. 6/2019) valutare la capacità ricettiva della rete di smaltimento dei reflui, di cui deve essere valutata la capacità di collettamento dal punto di vista quantitativo, stimando l'eventuale incremento del numero di addetti, la portata, semmai, aggiuntiva dello scarico industriale, qualora esistente, e la portata delle acque di prima pioggia immesse nella rete dopo la sedimentazione e dopo le 96 ore dell'evento piovoso. Richiamato il punto 3 dell'ALLEGATO A del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6, ed in particolare le competenze di ATO, è opportuno che le previsioni in capo all'ambito di progettazione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale.

Per quanto riguarda il previsto progetto illuminotecnico, si ricorda che lo stesso dovrà essere conforme a quanto previsto dalla L.R. 31/2015 e s.m.i.. Si evidenzia che secondo la norma, tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire: la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte; i requisiti di prestazione energetica che verranno definiti da apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale; i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica; la non alterazione del ritmo circadiano; il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici.

Si rileva inoltre la mancata quantificazione dell'incremento previsto di mezzi di trasporto in arrivo e in partenza dal sito in ampliamento, atta a verificare su base modellistica, la dichiarazione del proponente che minimizza le emissioni derivanti dall'incremento di traffico come "contenute entro limiti di accettabile sostenibilità".

Dal rilievo dello stato di fatto, si evince che l'area interessata dalla realizzazione di nuovi parcheggi esterni sia già occupata come area di sosta veicoli e strada di penetrazione/ accesso all'attività logistica in essere nel capannone posto in continuità con l'edificio di proprietà della Unef S.r.l..

Fatto salvo il parere di compatibilità al PTCP di competenza della Provincia di Varese, si ritiene che sia venuta meno "la destinazione funzionale agricola" che era stata assegnata all'area.

Si evidenzia che il progetto, secondo la normativa vigente, è soggetto al "contributo di costruzione"- L.R. 12/05, art. 43, comma 2 bis. (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. uu), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4

e successivamente modificato dall'art. 21, comma 1, lett. e) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7): “Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.”.

Inoltre l'intervento, descritto e definito e dimensionato nel progetto edilizio SUAP, comporta ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001 l'assunzione da parte del Soggetto Attuatore di obbligazioni inerenti una “nuova ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione.

E' stato redatto, in conformità ai contenuti del R.r. 7/2017 e s.m.i.. uno Studio di invarianza idraulica per ogni intervento, ovvero per competenza territoriale. Si rileva che, per quanto riguarda la realizzazione del parcheggio, in territorio di Origgio, sia stata erroneamente calcolata la riduzione, consentita per le aree con terreni a permeabilità molto elevata (dimostrata con studi di permeabilità in loco), del 30% di volume di laminazione; si chiede di rivedere il calcolo dal momento che il valore espresso (17,44 mc) non è il volume minimo richiesto bensì la percentuale in sottrazione al volume minimo da garantire in caso di scarsa permeabilità. Tale verifica risulta importante ai fini del posizionamento di un numero maggiore di pozzi perdenti messi a progetto.

Il progetto di invarianza idraulica è stato redatto anche per l'area in Comune di Saronno, già impermeabilizzata, ma interessata dalla realizzazione di un corpo fabbrica, esterno alla sagoma dell'attuale edificio, da destinare ad autorimessa. Tale progetto si configura quale “intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lett e) del D.p.r. 380/2001) consistente in “ampliamenti” che aumenta la superficie coperta dell'edificio (R.r. 7/2017; es 3, All. A- schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare o meno le misure di invarianza idraulica e idrologica come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s), del R.r. 19 aprile 2019, n. 8).

La proposta di progetto ha quantificato anche l'area impermeabilizzata già esistente (capannone industriale) dal momento che l'insediamento dispone già di pozzi perdenti che contribuirebbero al computo del dimensionamento necessario a garantire la verifica del volume di invaso e della laminazione per la classe di intervento e la superficie in esame sulla base della criticità dell'area.

Si ritiene doveroso segnalare l'opportunità di invasare parte delle acque meteoriche di seconda pioggia atte al riutilizzo per l'irrigazione delle aree verdi previste ovvero per usi diversi da quello potabile (lavaggio delle aree esterne e/o riutilizzo nei circuiti di raffreddamento).

Nel caso in cui fosse prevista la movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU.

Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Conclusioni

Si demanda alle Autorità Competente e Procedente la decisione in merito alla esclusione ovvero all'assoggettabilità del procedimento.

Si rimanda alle osservazioni sopra esposte atte a rivedere i contenuti dello Studio di invarianza idraulica, qualora fossero verificati i requisiti di ottemperanza, e a quantificare, anche su base previsionale, le richieste idriche e gli scarichi dei reflui al fine di compararli con la capacità di erogazione e ricettività dei sistemi di rete localmente presenti e di accertare che il traffico indotto per ampliamento dell'attività produttiva, non incrementi le emissioni in atmosfera al punto da aggravare sulla qualità dell'aria, in situazione già critica a livello del territorio dei due Comuni interessati.

Qualora si decidesse di attuare la proposta di variante in progetto, si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di tener conto delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, ottimizzando le performance ambientali ed energetiche.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di ricevere informazioni circa l'esito dell'istruttoria.

Nell'ambito della procedura di variante è stata valutata la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico di cui si riporta la nota di osservazioni redatta da tecnico competente in acustica.

Per l'intervento insistente n Comune di Origgio

Premessa

Nell'ambito del procedimento di "Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento di attività produttiva esistente sul territorio di Saronno e Origgio Richiedenti: UNEF S.r.l. e Alberti Umberto S.r.l." è stata analizzata la documentazione "Valutazione previsionale di impatto acustico – Realizzazione nuovi parcheggi esterni" redatta dal tecnico competente in acustica Ing. Andrea Alessandro De Giorgi.

Normativa di riferimento

Le norme di riferimento che regolano l'esposizione al rumore in ambiente abitativo e in ambiente esterno sono:

- DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e ss.mm.ii.;
- DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Legge Regionale n.13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Altri riferimenti:

- DGR VII/8313/02 (valutazione di impatto e clima acustico);
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06.09.2004 (pubblicata sulla G.U. del 15.09.2004, n. 217, Serie Generale) – “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”;
- DPR 227/11 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU n. 28 del 3-2-2012)”;
- DGR X/1217/2014 (Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n.VII/8313);
- D.Lgs. 222/16 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. n. 227 del 26.11.2016)”.

Stato della classificazione acustica dell'area di interesse

Il Comune di Origgio ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio con D.C.C. n. 51 del 23/07/1999. L'area interessata dalla realizzazione del parcheggio risulta inserita in Classe IV – (aree di intensa attività umana).

I limiti di riferimento sono quelli dettati dal DPCM 14.11.1997.

Con D.C.C. del 21/12/2019 il Comune di Origgio ha adottato l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica.

La Ditta Alberti Umberto srl insiste invece in territorio del Comune di Saronno (Via Gorizia, 37) in area classificata di classe V (aree prevalentemente industriali).

Analisi della documentazione, eventuali osservazioni

La presente valutazione viene resa sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dal richiedente, comprendente la descrizione dell'area e del suo contesto di collocazione e in conformità a specifiche considerazioni e valutazioni relative alla normativa specifica in materia.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione, in un'area di circa 980 mq ubicata in territorio di Origgio, di un parcheggio autovetture dotato di 28 stalli.

In adiacenza a tale area, di proprietà della società UNEF srl è insediata, in territorio di Saronno, la Ditta Alberti Umberto srl alla quale è destinato il parcheggio.

La necessità di avvalersi di un parcheggio esterno nasce a seguito del progetto di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato produttivo esistente nel quale, spazi interrati prima adibiti a tale scopo, verranno destinati per esigenze lavorative ad ambienti produttivi.

La Ditta in oggetto opera nel settore metalmeccanico e realizza componenti meccanici di elevata precisione destinati in particolare a macchine utensili e centri di lavoro.

L'area destinata a parcheggio risulta ad oggi in gran parte già pavimentata ed è attraversata da un passaggio che conduce ad una azienda di autotrasporti confinante sul lato sud con la Ditta Alberti.

La zona in interesse è caratterizzata dalla esclusiva presenza di insediamenti produttivi e ricade nella

fascia di pertinenza acustica “B” di cui al D.P.R. 142/2004, dell’infrastruttura stradale S.S. 527.

I primi nuclei abitativi sono ubicati ad una distanza di oltre 200 metri dal sito destinato a parcheggio .

Le sorgenti sonore riconducibili a quanto in progetto sono quindi costituite esclusivamente dalle autovetture in ingresso ed in uscita dal parcheggio.

Al fine di valutare il clima acustico presente nell’area oggetto di studio, in data 05.3.2020 il tecnico di parte ha svolto in periodo diurno un’indagine fonometrica in due postazioni di misura così individuate:

- o P1 - Ingresso interrato Ditta Alberti, lato ovest;
- o P2 - Ingresso carraio Ditta Alberti, lato parcheggio in progetto.

I valori misurati sono i seguenti:

- o P1 - 47,5 dB(A) - Leq;
- o P2 - 53,9 dB(A) – Leq.

In considerazione dei dati acquisiti con l’indagine fonometrica svolta e dei successivi calcoli effettuati volti a determinare l’impatto acustico riconducibile alla fruizione del parcheggio, il tecnico di parte stima il rispetto dei limiti assoluti e differenziali stabiliti dalla normativa vigente.

Conclusioni

Esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico relativa procedimento di “Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l’ampliamento di attività produttiva esistente sul territorio di Saronno e Origgio Richiedenti: UNEF s.r.l. e Alberti Umberto s.r.l. preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni del Tecnico di Parte circa il rispetto dei limiti assoluti, si ritiene che la stessa possa essere ritenuta conforme ai disposti della normativa vigente in merito ai criteri e alle modalità di redazione, ed idonea ad attestare il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Il presente parere viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o vincoli urbanistici e paesaggistici ed eventuali verifiche strumentali, richieste dal Comune e/o dall’Autorità Competente, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 13/01.

Per l’intervento insistente in Comune di Saronno

Premessa

Nell’ambito del procedimento di “Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l’ampliamento di attività produttiva esistente sul territorio di Saronno e Origgio Richiedenti: UNEF S.r.l. e Alberti Umberto S.r.l.” è stata analizzata la documentazione “Valutazione previsionale di impatto acustico – cambio di destinazione d’uso di una porzione di insediamento produttivo da autorimessa a “produzione”, redatta dal tecnico competente in acustica Ing. Andrea Alessandro De Giorgi.

Normativa di riferimento

Le norme di riferimento che regolano l'esposizione al rumore in ambiente abitativo e in ambiente esterno sono:

- DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e ss.mm.ii.;
- DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Legge Regionale n.13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Altri riferimenti:

- DGR VII/8313/02 (valutazione di impatto e clima acustico);
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06.09.2004 (pubblicata sulla G.U. del 15.09.2004, n. 217, Serie Generale) – "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali";
- DPR 227/11 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU n. 28 del 3-2-2012)";
- DGR X/1217/2014 (Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n.VII/8313);
- D.Lgs. 222/16 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. n. 227 del 26.11.2016)".

Stato della classificazione acustica dell'area di interesse

Il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio con D.C.C. n. 17 del 04/04/2013.

L'attività di cui trattasi risulta inserita in Classe V – (aree prevalentemente industriali).

I limiti di riferimento sono quelli dettati dal DPCM 14.11.1997.

Analisi della documentazione, eventuali osservazioni

La presente valutazione viene resa sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dal richiedente, comprendente la descrizione dell'area e del suo contesto di collocazione e in conformità a specifiche considerazioni e valutazioni relative alla normativa specifica in materia.

L'intervento in progetto prevede il cambio d'uso di un locale ubicato al livello interrato dell'insediamento produttivo della Ditta Alberti Umberto srl, da autorimessa a reparto produttivo. La Ditta Alberti Umberto srl opera nel settore metalmeccanico e realizza componenti meccanici di elevata precisione destinati in particolare a macchine utensili e centri di lavoro.

L'attività è svolta unicamente in periodo diurno.

In conseguenza di esigenze legate ad acquisire nuovi spazi da adibire a scopo produttivi, l'Azienda intende trasformare parte di un vano interrato destinato ad autorimessa in reparto lavorativo.

Le sorgenti sonore riconducibili a quanto in progetto sono costituite essenzialmente da n. 2 segatrici per metallo, mentre la rimanente superficie dell'area soggetta a cambio d'uso sarà destinata a magazzino materie prime, che saranno stoccate su scaffali e movimentate da e verso il reparto produttivo soprastante esistente.

La zona in interesse è caratterizzata dalla esclusiva presenza di insediamenti produttivi e ricade nella fascia di pertinenza acustica "B" di cui al D.P.R. 142/2004, dell'infrastruttura stradale S.S. 527.

I recettori più vicini all'insediamento sono costituiti da altre attività produttive, mentre i primi nuclei abitativi sono ubicati ad una distanza di oltre 200 metri dall'Azienda.

Al fine di valutare l'impatto acustico generato dalle sorgenti installate nel nuovo reparto produttivo e nella possibilità di misurare i macchinari e gli utensili che serviranno gli spazi oggetto di indagine, il tecnico di parte ha svolto in periodo diurno un'indagine fonometrica nelle seguenti postazioni di misura;

- o P1 - all'interno della futura area produttiva, al livello seminterrato;
- o P2 - in prossimità dell'accesso carraio alla stessa area;
- o P3 - nell'area produttiva esistente al piano terra;
- o P4 - Ingresso carraio aziendale.

I valori misurati sono i seguenti:

- o P1 - 64,5 dB(A) - Leq;
- o P2 - 47,5 dB(A) - Leq (valore misurato in condizioni di esercizio delle nuove sorgenti all'interno dell'area soggetta a cambio d'uso);
- o P3 - 71,8 dB(A) - Leq;
- o P4 - 53,9 dB(A) - Leq.

In considerazione dei dati acquisiti con l'indagine fonometrica svolta e dei successivi calcoli effettuati volti a determinare i livelli di pressione sonora immessi nell'ambiente esterno in corrispondenza dei recettori più vicini, il tecnico di parte stima il rispetto dei limiti assoluti e differenziali stabiliti dalla normativa vigente.

Conclusioni

Esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico relativa al procedimento di "Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento di attività produttiva esistente sul territorio di Saronno via Gorizia, 37 - Richiedenti: UNEF s.r.l. e Alberti Umberto s.r.l. preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni del Tecnico di Parte circa il rispetto dei limiti assoluti, si ritiene che la stessa possa essere ritenuta conforme ai disposti della normativa vigente in merito ai criteri e alle modalità di redazione, ed idonea ad attestare il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Il presente parere viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o vincoli urbanistici e paesaggistici ed eventuali verifiche strumentali, richieste dal Comune e/o dall'Autorità Competente, ai

sensi dell'art. 15 della L.R. 13/01.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Arianna Castiglioni

Il Responsabile tecnico competente in acustica: Daniele Rossetti (n° 2127 Elenco Nazionale T.C.A)

Verificato da: Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Adriano Cati



Regione
Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Al

Comune di Origgio

DANTE, 15

(VARESE)

Email: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c.

Provincia di Varese

p. Liberta', 1

21100 Varese (VA)

Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

Comune di Saronno

REPUBBLICA, 7

(VARESE)

Email: comunesaronno@secmail.it

E

COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0014286/2020 del 19/10/2020

Firmatario: STEFANO BURATTI

Oggetto : Verifica di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS - del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente sul territorio di Saronno (via Gorizia 37) e di Origgio. Richiedenti Unef S.r.l. e Alberti Umberto S.r.l. - Avviso di indizione della Conferenza di Verifica.

Con riferimento alla conferenza in oggetto, si informa che Origgio e Saronno non rientrano nell'elenco dei Comuni tenuti, ai sensi dell'art. 13, comma 8, LR 12/2005, all'invio del PGT (Piano di Governo del Territorio), o la sua variante, in Regione per la verifica rispetto agli obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale espressi dal Piano Territoriale Regionale.

Considerato inoltre che la variante agli strumenti urbanistici conseguente all'attivazione dello Sportello Unico in questione non rientra nella fattispecie di cui al citato art. 13 della LR 12/2005, riguardante la fase di approvazione degli atti costituenti il PGT o di sue varianti "ordinarie", non vi sono i presupposti per l'espressione del parere regionale.

A far data dell'entrata in vigore del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese è prevista in capo alla Provincia la funzione di verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali, o delle sue varianti, con il proprio PTCP (rif. LR 1/2000), ricordando inoltre che ai sensi del

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIA ROSA MANGANELLA

Tel. 02/6765.4062

comma 3 dell'art. 97 della LR 12/2005 non sono approvati i progetti per i quali la Conferenza dei Servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP e del PTR.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE

STEFANO BURATTI

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIA ROSA MANGANELLA

Tel. 02/6765.4062